

Codice A1805B

D.D. 28 luglio 2026, n. 1469

L.R. 06.10.2003 n. 25 - D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio per l'invaso sito in comune di Montà (CN), località Cascina Ochetta, di proprietà dei Sigg. Trucco Aldo, Trucco Irma, Trucco Bartolomeo, Trucco Matteo, Trucco Gianluigi, Trucco Celestino e Trucco Margherita - Codice CN01081.



ATTO DD 1469/A1805B/2026

DEL 28/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25 - D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio per l'invaso sito in comune di Montà (CN), località Cascina Ochetta, di proprietà dei Sigg. Trucco Aldo, Trucco Irma, Trucco Bartolomeo, Trucco Matteo, Trucco Gianluigi, Trucco Celestino e Trucco Margherita – Codice CN01081.

Premesso che:

- in data 07/06/2018 è stato effettuato un sopralluogo da funzionari del Settore regionale Difesa del Suolo, sull'invaso Cod. CN01081, localizzato in comune di Montà (CN), in località Cascina Ochetta; esso è risultato di competenza regionale ai sensi della L.R. 06.10.2003 n. 25;
- con nota Prot. 42289/A1800 del 20/09/2018 è stato informato di quanto sopra il Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, che ha riferito ai proprietari la necessità di regolarizzazione (ex art. 20 del D.P.G.R. n. 12/R /2004 e attuali art. 19 e 20 del D.P.G.R. n. 2/R /2022);
- la determinazione dirigenziale n. 3716 del 1/12/2022 assegna l'invaso in oggetto alla classe di rischio potenziale "alto";
- con nota Prot. 36328/A1800 del 25/07/2024, il Settore Difesa del suolo ha nuovamente comunicato ai proprietari la necessità di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, mediante la presentazione di una perizia tecnica ai sensi degli art. 19 e 20 del D.P.G.R. n. 2/R/2022, che stabiliscono la procedura per l'autorizzazione all'esercizio degli invasi esistenti, rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto.
- l'Ing. Massobrio Massimo ha inviato, a nome dei proprietari dell'invaso, una perizia tecnica per l'autorizzazione all'esercizio dell'invaso in data 28/05/2026 (Prot. 24765/A1800);
- dal sopralluogo effettuato in data 17/06/2026 da funzionari del Settore Difesa del suolo della Regione Piemonte, alla presenza del professionista Ing. Massobrio Massimo, risultano confermate le condizioni di sicurezza e di funzionamento dei componenti principali

- dell'impianto, ma necessari alcuni interventi di manutenzione;
- in data 06/07/2026 sono state pagate le spese di istruttoria.

Dato atto che il disciplinare di esercizio allegato costituisce parte integrale e sostanziale alla presente determinazione.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008 n. 23;
- L.R. 06.10.2003 n. 25;
- D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R;

DETERMINA

di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'invaso ad uso irriguo, sito nel comune di Montà (CN), in località Cascina Ochetta, cat. B e identificato nel Catasto degli sbarramenti di competenza regionale con il codice CN01081;

di approvare il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione, contenente le indicazioni relative agli interventi di manutenzione, le condizioni e gli obblighi a cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'impianto;

di trasmettere ai proprietari dell'invaso e al comune territorialmente competente la presente determinazione e il disciplinare di esercizio allegato alla stessa;

di individuare i proprietari dell'invaso come responsabili della corretta gestione, vigilanza e costante manutenzione dell'invaso stesso;

che siano trasmesse al Settore Difesa del suolo le copie dei verbali delle visite di controllo disposte dal comune territorialmente competente, nell'esercizio delle proprie competenze, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità. Il sindaco nella predisposizione del piano comunale di protezione civile tiene conto della presenza sul territorio comunale dell'invaso in oggetto e indica le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

Il funzionario estensore

Dott. Geol. Giulia Bodrato

Il coordinatore area dighe
Ing. Salvatore La Monica

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CN01081_disciplinare_di_esercizio_per_pubblicazione.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

Invaso cod. CN01081		Diga ad uso: IRRIGUO
Denominazione: Lago dell'Ochetta		
tipologia D categoria B		“Rischio potenziale”: ALTO
Comune di:	Montà (CN)	Località: Cascina Ochetta
Proprietari:	Trucco Aldo, Trucco Irma, Trucco Bartolomeo, Trucco Matteo e Trucco Gianluigi, Trucco Celestino e Trucco Margherita	
Gestori:	Trucco Sabrina Trucco Aldo	
Autorità competente: Settore Difesa del Suolo		

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio dell'invaso nel comune di Montà (CN), per uso irriguo, è predisposto sulla base della documentazione di cui all'art. 20 del D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R, in particolare la perizia tecnica per l'autorizzazione all'esercizio a firma dell'Ing. Massobrio Massimo (Prot. 24765/A1800 del 28/05/2026), nonché della visita di sopralluogo condotta da funzionari del Settore Difesa del Suolo in data 17/06/2026.

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

Comune di:	Montà (CN)
Località:	Cascina Ochetta
Tipologia	D
Coordinate UTM	413842.42186 E– 4964320.62867 N
Accesso allo sbarramento	veicolare

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Bacino idrico con sbarramento in terra, a scopo irriguo.

- Altezza massima dello sbarramento: 5,0 m
- Lunghezza del coronamento: 145 m
- Larghezza del coronamento: 4 m
- Volume di invaso 71.200 m³
- Quota coronamento 264 m s.l.m.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela dell'incolumità delle popolazioni e dei territori, i proprietari dovranno provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione e alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sulla stessa, sulle aree prospicienti l'invaso e sull'alveo ricettore a valle e ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla L.R. n. 25/2003 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata, che prevalentemente, allo stato attuale, è irriguo.

ARTICOLO II – OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei proprietari dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- si dovrà curare la pulizia dello scarico di superficie e del canale di scarico soprattutto nel tratto adiacente all'invaso, proteggendo dall'erosione il canale di scarico, in particolare nel primo tratto a valle dello scarico di superficie;
- completare la pulizia dalla vegetazione arbustiva e arborea sul rilevato, che dovrà rimanere principalmente inerbito, garantendo gli opportuni sfalci periodici per permettere il controllo del buono stato dei paramenti;
- aggiungere alcuni cartelli indicanti il pericolo di annegamento e/o divieto d'accesso.
- dovrà essere posizionata un'asta idrometrica, in modo da consentire un'agevole lettura dei livelli idrometrici.

I lavori di adeguamento di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre SEI MESI dalla data della determina di autorizzazione.

Opere di manutenzione

Dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti la manutenzione e l'esercizio dell'opera di seguito elencate:

- la recinzione ed i cartelli dovranno essere mantenuti efficienti ed eventualmente aggiunti o sostituiti dove danneggiati;
- si dovrà curare nel tempo la pulizia e la protezione dall'erosione dello scarico di superficie e del canale di scarico e la pulizia dei fossi di raccolta delle acque di ruscellamento attorno all'invaso;
- dovrà essere tenuta sotto controllo la vegetazione presente sullo sbarramento, evitando quella arborea e arbustiva e favorendo la crescita del manto erboso su tutto lo sviluppo arginale;
- dovrà essere assicurata una corretta gestione dell'opera, la buona tenuta del rilevato, lo stato del bacino e la perfetta funzionalità dello scarico;
- si dovrà mantenere il livello dell'invaso a una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento;
- dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità della struttura, del suo scarico e la presenza di acqua filtrante lungo il perimetro esterno.

Si consiglia inoltre di aggiungere alcune funi utili in caso di cadute accidentali nell'invaso.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza al regolamento regionale vigente, D.P.G.R. 03/06/25, n. 2/R.

.ARTICOLO III – VIGILANZA

I proprietari dell'invaso sono tenuti a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno essere effettuate tutte le visite necessarie a verificare scrupolosamente:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico e delle opere di monitoraggio e allarme;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali accenni di movimenti franosi nello sbarramento e nell'area circostante l'invaso;
- ogni altro indizio che faccia temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invasamento. Il Settore regionale

competente può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Le osservazioni ricavate dalle visite di sopralluogo andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente con frequenza annuale e inoltre a seguito di fenomeni gravosi o alluvionali.

Qualora si rilevino delle anomalie, saranno da attuarsi le procedure indicate nell'allegato 2, le quali prevedono la possibilità, in base all'entità delle suddette anomalie, che il gestore ne dia immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente e che, in via precauzionale e con le dovute cautele, provveda alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale competente effettuerà **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente, ferme restando le competenze in ordine al R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV– MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l'esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'art. 21 D.P.G.R. 09/03/2022, n. 2/R.

Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, questa dovrà essere condotta secondo quanto richiesto dall'art. 22 del D.P.G.R. 09/03/2022, n. 2/R. Essa dovrà essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competente per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Dovrà essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità dei proprietari, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, restano unici responsabili i proprietari.

I proprietari dovranno far effettuare una nuova perizia tecnica a seguito di nuovo collaudo dello sbarramento da un tecnico abilitato a **15 (quindici) anni** dalla data di autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal settore regionale competente; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di: varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

.ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

I proprietari dell'invaso dovranno comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. I proprietari inoltre dovranno rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per i necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII – DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il Sig. Trucco Aldo, proprietario e gestore dell'invaso, con domicilio in _____, la Sig.ra Trucco Sabrina, gestore dell'invaso, reperibile al cell. _____ e i Sigg. Trucco Irma, Trucco Bartolomeo, Trucco Matteo, Trucco Trucco Gianluigi, Trucco Celestino e Trucco Margherita, proprietari dell'invaso, si impegnano a comunicare con tempestività al Sindaco e al Settore regionale competente eventuali variazioni di indirizzo o di contatti telefonici ed eventuali cambiamenti di gestione, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2bis.

Torino, li 23/07/2026

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott. Geol. Giulia Bodrato

II COORDINATORE AREA DIGHE

Ing. Salvatore La Monica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Gabriella Giunta

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO

ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

CN01081

[illegible]

(IN DATA .../.../.....) :

(IN DATA .../.../...)

(IN DATA .../.../....)

.ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

.Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

.FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie. <u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella: <table><tr><td>Scala Richter (Magnitudo)</td><td>≥ 4</td><td>≥ 5</td><td>≥ 6</td><td>≥ 7</td><td>≥ 8</td></tr><tr><td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td><td>≤ 25</td><td>≤ 50</td><td>≤ 80</td><td>≤ 125</td><td>≤ 200</td></tr></table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>, 1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2. <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invasore, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1. Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>, 1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2. <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.												

.FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.
	In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.
	In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u> , qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.
	per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile
	in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.
Cosa deve fare il gestore	1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

.FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : - avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: - il Settore regionale competente per gli sbarramenti, - il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), - la Protezione civile regionale, - l'autorità idraulica - circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; - comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; - al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; - annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

.FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.
Cosa deve fare il gestore	Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, - provvede immediatamente ad informare: - il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), - la Protezione civile regionale, - il Settore regionale competente per gli sbarramenti, - il Comune ove è ubicato l'impianto; - i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ALLEGATO 2 BIS
ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	CN01081	Denominazione	Lago dell'Ochetta
		Comune di	Montà – loc. Cascina Ochetta

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	Email/PEC	Altro (fax, cell.)
Proprietari	Sig. Trucco Aldo Sig.ra Trucco Irma, Sig. Trucco Bartolomeo, Sigg. Trucco Matteo e Trucco Gianluigi, Sigg. Trucco Celestino e Trucco Margherita				
Gestori	Sig.ra Trucco Sabrina Sig. Trucco Aldo				
Ingegnere Responsabile	-				
Comune	Montà (CN)	Piazza San Michele 12046 Montà (CN)	0173 977411	comune.monta@pec.comune.monta.cn.it	
Settore regionale competente	Settore Difesa del Suolo	Piazza Piemonte, 1 10127 Torino	011 4321403	difesasuolo@cert.regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it protezione.civile@cert.regione.piemonte.it	112
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Corso Nizza, 21 12100 Cuneo	0171 65641	protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it	
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it	